

# VITTORIO EMANUELE II

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Guardasigilli, e Ministro Segretario di Stato  
per gli affari Ecclesiastici, di Grazia e di Giustizia  
è incaricato di presentare al Parlamento il seguente  
progetto di legge, di svolgerne i motivi, e di  
sostenere la discussione.

Art. 1.

Vi sarà nella Corte di Cassazione una Commissione  
permanente pel proprio esame dei ricorsi in materia  
civile.

Tale Commissione, la quale sarà chiamata Com-  
missione dei ricorsi, verrà composta di cinque  
membri, tre dei quali saranno presi da una  
classe, e due dall'altra.

La composizione della medesima si farà con  
Decreto Reale la prima volta subito dopo la  
pubblicazione della presente Legge, e per gli anni  
successivi nell'occasione della formazione delle  
classi dalla Corte. Lo stesso Decreto designerà  
quello fra i cinque membri che ne avrà la  
presidenza.

In caso di malattia o di altro legittimo impedi-  
mento di alcuno dei detti membri, il Primo  
Presidente della Corte vi supplirà colla designazione  
di Consigliere scelto nella classe.

3

## Art. 2.

I membri componenti la suddetta Commissione non saranno dispensati d'intervenire alle sedute delle classi della Corte alle quali appartengono; Opporsi la Commissione dovrà sulla convocazione del suo presidente, rinviare ogni qualvolta il bisogno del servizio lo richiederà, nelle ore nelle quali non segga alcuna classe della Corte.

## Art. 3.

Nessun ricorso per ottenere la revocazione di qualche sentenza in materia civile, o quantunque soltanto quella del pubblico ministero per la revocazione nel puro interesse della legge, sarà ammessa alla discussione contraddittoria avanti la Corte se non per deliberazione della suddetta Commissione.

## Art. 4.

A tal effetto i ricorsi menzionati nell'articolo precedente che si presenteranno alla Corte, dovranno nelle 24 ore essere dal Segretario commissionato al Presidente della stessa Commissione il quale deputerà tutto uno dei membri della medesima per farne la relazione.

Le relazioni si faranno nell'ordine prescritto dall'art. 13. del Regolamento emanato all'Editto del 30 ottobre 1867, e se queste che la deliberazione della Commissione seguiranno in camera di consiglio senza pubblica discussione.

## Art. 5.

La Commissione dovrà non omettere i ridotti ricorsi alla discussione contraddittoria non solo nei casi specificati dall'articolo 13. del suddetto Regolamento, ma ben anche quando all'unanimità del maggior numero di quattro voti rinvierà la domanda oralmente.

Art. 6.

Per le deliberazioni della Commissione non sono necessarie le conclusioni del pubblico ministero.

È nel resto applicabile il Disposto dall'articolo 16. Del suddetto Regolamento, e dagli art. 1. e 2. della legge 31. Marzo 1876.

Art. 7.

Dal giorno in cui è notificata l'ordinanza della Commissione portante ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, l'esecuzione della sentenza impugnata rimane sospesa sino a che la Corte abbia definitivamente pronunciato sulla domanda di Cassazione.

Art. 8.

Dopo che nelle discussioni contraddittorie il ministero pubblico avrà pronunciato le sue conclusioni, le parti non potranno più replicare, ed avranno solo facoltà di rimettere immediatamente alla Corte per mezzo del Legretario, qualche nota.

Art. 9.

Per le notificazioni di qualunque sorta occorrenti nella procedura stabilita per i giudizi civili di Cassazione saranno osservate le forme tutte prescritte dagli analoghi articoli del Codice di procedura civile, ai quali dovrà anche essere uniformata l'applicazione degli art. 19, 20, e 21. Del suddetto Regolamento.

Art. 10.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili eziandio ai ricorsi già presentati dalla Corte, ma sui quali non sia ancora emanata l'ordinanza menzionata negli art. 14, 15, 16 e 17. Del suddetto regolamento.

3 77

## Art. 11.

Gli Avvocati presso la Corte di Cassazione saranno ammessi d'ora innanzi con Dabbenatura Della medesima Corte.

Putranno chiedere la loro ammessione tutte quelle che all'epoca Della loro Dabbenatura avran tenuto il patrocinio dinanzi la Corte d'Appello. Doppo il termine Di Dieci anni o che avran tenuto Durante lo stesso termine esattate funzioni Di magistratura, purchè gli uni e gli altri dimorino in Torino.

## Art. 12.

Anche gli Avvocati e funzionari suddetti che dimorino nelle provincie putranno richiedere la loro ammessione al patrocinio davanti la Corte di Cassazione quando abbiano i requisiti richiesti Dall'articolo precedente; ma i ricorso e controricorsi da essi firmati non saranno ricevuti se nei medesimi non sarà etatto esordio un avvocato dimorante in Torino, il quale basterà che sieno fatte le notificazioni che debbono si terminare si legge fare al Difensore.

## Art. 13.

Spetta alla Corte di Cassazione il conoscere Della azione Di nullità che fusero unora proponibile a termini Dell'art. 3. Del tit. 23. Lib. 3. Delle R. Costituzioni e Del tit. 40. Del Regolamento Delli 13. Maggio 1415 per le materie civili e criminali nel Ducato Di Genova uniformi: Davi farsi al Disposto Dall'art. 19. Del precitato Dittò Del 30. Ebri 1417, e Dall'art. 1. Della legge Del 31. Marzo 1434.

## Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni Dell'art. 19. e Regolamento Del 30. Ebri 1417, e Della legge Del 31. Marzo 1434. che fusero essere contrarie alla presente legge.

Dato in



Il Prefetto

102 77.

26 Mayo 1886.

regione d'effa

Commissione

nella Corte  
di Cassazione  
pel previo esame dei  
ricorsi ed altri proce-  
dimenti relativi alla  
stessa Corte

Albojano  
M

Siguori

aprire facile via ai litiganti  
ed ricorrere in Cassazione per  
far annullare quelle sentenze  
in cui si ravvisi violazione  
di legge - è cosa affatto con-  
forme a giustizia e che  
pienamente consuona coi  
principii a cui deve essere  
informata la legislazione  
di uno Stato che si regga  
a libera forma di Governo.  
Vuolsi tuttavia impedire  
che il soverchiante numero  
delle domande - le quali non  
poggiano manifestamente  
a ragione e non sono che  
il frutto di animo concitato  
o di pertinace spirito di  
litigio vengano a retardare  
di troppo il corso di quelle  
altre nelle quali si propone  
la definizione di rilevanti  
questioni di diritto e per  
cui nell'incertezza della  
giurisprudenza degli altri  
Magistrati riesce necessario  
l'autorevole pronunciato  
della Suprema Corte Regola.

Truc.

Ma qual cosa appunto  
avvenne presso di noi, la  
patria. Corte di Cassazione,  
infatti trovansi oberata da  
un sì notevole numero di  
cause che malgrado tutta la  
solertia degli onorevoli suoi  
membri, malgrado l'ammessa  
-lato immenso delle udienze  
è vano lo sperare che potessi  
ottenere il pareggio fra le  
cause spedite e quelle in-  
-trovate, anzi se pur son-  
-vere le previsioni fatte  
dall'esperienza basta a  
temere che il disavanzo  
ben lungi di riuscire più  
tollerabile sia anzi in av-  
-venire per aumentare.

È la causa di ciò, non  
già dimmentando, consiste  
veramente in quelle molte  
domande - le quali sebbene  
evidentemente non sieno  
in diritto fondate debbono  
tuttavia percorrere tutto gli  
stadii del giudizio di Cassazione  
e sovente dopo che il Relatore  
già ha su di esse compiuta  
la sua relazione, dopo che  
il Ministero Pubblico ha  
esposto le sue conclusioni  
ed una parte dell'udienza

fu a tali cause consacrata,  
un tanto tempo viene a  
rendere inutile tutto il lavoro  
eseguito e tutto il tempo  
impiegato.

Era debito di chi sovra-  
intende all'amministrazione  
della giustizia di cercar ri-  
medo al male, ed a tal fine  
vennero da me consultate  
le opere dei più reputati  
pubblicisti che scrissero  
su questo importante ar-  
gomento e furono chiama-  
ti a rigoroso esame i sis-  
temi che nei vari tempi  
si seguirono e che trovansi  
in ora adottati da altre  
Nazioni.

Dalle opere consultate,  
dai sistemi esaminati, e  
dalle fatte riflessioni scorse  
in me il convincimento che,  
invece di ricorrere ad esempi  
stranieri, meglio convergo-  
lo esplicitare con qualche  
essenziale modificazione  
il sistema che già trovansi  
fregato di noi in vigore in  
forza del disposto degli art-  
toli 14. e 15. del Reg. organico  
per la Corte di Cassazione.

1853

in data 20. Feb. 1854.

Se modificazioni proposte  
sono le seguenti:

Primo di attribuire alla  
Stanza degli civili, incarico di  
deliberare se un ricorso debba  
esser ammesso alla discussione  
= contraddittoria, come è  
stabilito nel primo dei co-  
= stituti articoli, si penso di  
creare per gli affari civili  
una speciale commissione  
permanente, chiamata  
commissione dei ricorsi,  
composta per di membri  
della Corte di Cassazione e  
tratti due da una e tre dall  
altra Sezione.

Questa commissione dovrà  
non solo non ammettere alla  
discussione contraddittoria,  
a termini del succitato ar-  
= t. 1, i ricorsi che non siano  
nel termine utile presen-  
= tati, quelli a cui non  
siano uniti il certificato  
dell'eseguito depositato e gli  
altri documenti necessari,  
e quelli in fine il cui oggetto  
è estraneo alla competenza  
della Corte di Cassazione,  
ma quelli in cui i giudi-  
= catori =



temente si appalesino non  
fondati in diritto.

In quest'ultimo caso  
la Commissione non potrà  
non ammettere il ricorso —  
salvo ad unanimità od a  
maggioranza di 10. su cinque  
voti; vedesi quindi che  
il Ricorrente non difetta  
di una più che sufficiente  
garanzia.

Dal modo di composizione  
della Commissione deriva  
poi questo singolare vantag-  
gio e questa maggior  
quarantigia per la parte  
la quale dovrà sostenere  
la sentenza impugnata,  
che non tutti gli stepi  
giudici che pronunciarono  
l'ammissione delle domande  
ne dovranno poi conoscere  
del merito.

Egli è bensì il vero che  
sono questi due giudizi —  
affatto diversi; in un caso  
infatti si giudica soltanto  
se siasi osservati i termini  
— s'ii presentati, <sup>se</sup> siasi fatto  
il voluto deposito, <sup>se</sup> sia o no  
il Magistrato competente, se  
s'ia evidenza od esista dubbio

nell'altro caso all'incanto  
è questo dubbio risolto; non.  
Dunque è certo che il siste-  
-ma proposto assicura  
alle parti una vicinag-  
-gia garanzia e maggior-  
-mente giovera alla colta  
ed imparziale amministra-  
-zione della giustizia.

Colla creazione della  
commissione dei ricorsi si  
otterra' esaudito che sua spe-  
-dito un maggior numero  
di affari; giacche, sedendo  
la medesima ad ore o giorni  
diversi da quelli in cui  
sederà la legge civile,  
potrà questa occuparsi  
unicamente e senza  
interruzione della defini-  
-tiva decisione delle cause.

Cio arrecherà un qualche  
maggiore lavoro ai membri  
della Corte che saranno  
destinate alla commissione;  
ma lo zelo loro ne sa-  
-rà sicurezza non esser questo  
un ostacolo all'attuazione  
della proposta riforma,  
la quale per altra parte,  
avendo per effetto d'impe-  
-dire che non giungano

alla contraddittoria discussione  
quelle domande che ne sono  
innumerabili per l'evidente  
loro insipienza, sennera  
l'inopportuna aggravio  
di avere uno strabocante  
numero di cause da formalmente  
e definitivamente decidersi.

Gran'uno

Se potessi muover ap-  
-punto al presente progetto  
perche' in esso si stabilisca  
che la Commissione decida  
senza il contraddittorio della  
parte; come spiacche' chi  
ne avra' danno? Non colui  
il quale chiede la Capazione  
potendo egli esporre e spie-  
-gare tutti i motivi nel suo  
ricorso; non quegli contro  
il quale e' diretta la domanda.  
Ma di capazione perche' ed  
e' questa ammessa alla  
discussione contraddittoria  
e vi potra' egli in allora  
contraddire, o non e' am-  
-messa ed ottiene anticipa-  
-tamente il suo intento.

Nepur si credette che  
il Decreto della Commissione  
doveva esser preceduto dalle  
conclusioni del Pubblico  
Ministero non potendosi

le medesime, somministrando un  
- copiare trattandosi di  
- decidere sull'evidenza, la-  
- quale, quando frutto di  
- una necessaria interruzione  
- non si può ascolta con-  
- lunghi ragionamenti di  
- mostrare. La necessità  
- poi della conclusione del  
- Pubblico Ministero sarebbe  
- causa di adozione con-  
- sinazioni di atti e di un  
- doppio esame e lavoro e  
- così si avrebbero di bel-  
- nuovo i lamentati ritardi.  
- Sape di noi il Pubblico  
- Ministero emette il suo voto  
- anche poi decreti di ammor-  
- sione della classe civile;  
- ma gli inconvenienti che  
- da tal sistema - derivano  
- sono quelli per l'appunto  
- cui si vuole porre rimedio  
- colla presente legge.

Da Francia i Procuratori  
- ed Avvocati Generali inter-  
- vengono alle sedute della  
- Camera dei ricorsi;  
- ma sono le medesime pub-  
- bliche, il difensore del  
- ricorrente, sebbene non  
- siano peranco contraddittore

3

in è pure ammesso a. pero:  
rare, ed il sistema francese  
non ha d'altre innumere  
da critica.

La domanda di capazione  
non deve di regola generale  
sospendere l'esecuzione della  
sentenza impugnata sia  
perchè potrebbe questo non  
oper che un mandante  
pretesto del debitore per  
ritardare la soddisfazione  
delle sue obbligazioni, sia  
perchè un atto finchè non  
è annullato deve produrre  
effetto.

Ma quando la domanda  
di capazione per aver stata  
ammessa alla discussione  
contraddittoria acquista  
presunzione di fondamento,  
cepa il sospetto che il ricorso  
di capazione possa essere  
pretesto di moroso debitore,  
né ragion consente diasi  
eseguimento ad un atto che  
non manca motivo per  
credere possa essere annull.  
= lato.

3° Chi vuole il quale è  
eseguita la sentenza di poi  
capata ha diritto di chiedere

risariti e sofferti d'anni  
e non sempre può otte-  
nerli a causa dell'insol-  
sibilità di chi deve pagarli,  
meglio è inoltre prevenire il  
male che non dar rimedio  
dopo che sia avvenuto.

Qua quindi malgrado  
il decreto di ammissione  
della Camera del ricorso la  
sentenza impugnata può  
essere eseguita; per luttuosità  
sia può ragionare e più  
convenientemente consiglio il  
seguire un esempio tratto  
dalla patria legislazione.  
Secondo le nostre leggi  
anche la domanda di  
revisione non sospendeva  
l'esecuzione della sentenza  
ordinando quando la  
revisione era ammessa  
eseguire la sentenza di  
effere esecutoria; ~~per~~  
egli è però che nell'ord.  
del presente progetto  
si stabilisce che dal giorno  
in cui è notificata l'ordinanza  
della commissione portante  
ammissione del ricorso alla dis-  
posizione contraddittoria l'esecuzione  
della sentenza impugnata rima-  
ne sospesa sino a che la  
Corte abbia definitivamente  
provisto sulla domanda di  
Cassazione.

Il Pubblico ministero  
avanti la Corte di Capazione  
nei giudizi sia civili che  
penali sostiene sempre le  
parti di pubblico consultore,  
è organo imparziale della  
legge; s'aggira egli in una  
sfera a cui le passioni non  
debbono raggiungere; ai  
suoi occhi sfuggono fin  
anco gli speciali interessi  
delle parti contendenti e  
non rimane che il conflitto  
tra la legge e la sostanza.  
Così nobile, imparziale e  
indipendente spendo la sua  
condizione ragionevole, che  
si evita ogni polemica im-  
broglia per avventura far  
discutere nella passionata  
arena dei fatti e delle  
persone; epperò dopo le  
sue conclusioni non con-  
viene concedere ai rappre-  
sentanti delle parti interes-  
sate il diritto di replicare  
e basta sia loro data facoltà  
di rimettere immediata-  
mente per mezzo del le-  
gitimo qualche osservazione  
scritta in aggiunta delle  
fatte arringhe.

Questa disposizione già  
trovasi nel regolamento  
pubblicato il 24 febbrajo  
1854. per l'esecuzione del  
Codice di procedura civile<sup>(1)</sup>  
e si applica nelle cause  
civili presso tutti i tribunali  
e tutte le Corti d'ap-  
pello, e sarebbe anche  
desiderato estendere alla Corte  
di Cassazione, ma non  
essendo nel suddetto  
Codice un articolo che  
comuni in termini di  
generale applicazione  
avanti alle procedure  
istituite avanti la sudd.  
Corte e a tal uopo di-  
vietarsi una legge  
speciale che autorizzi  
la estensione ed è ciò  
appunto diretto al disposto  
dell'art. 8. del presente  
progetto

Per lo stesso motivo è ne-  
cessaria una special articolo  
di legge che estenda ai  
giudizi istituiti avanti  
la Corte di Cassazione le  
prescrizioni del Codice di  
procedura civile relative  
alla forma delle citazioni

(1) V. art. 89.



e significanzie.

fore

Sarebbe a vero dire singo-  
lar cosa che dovesse tuttora  
conservarsi presso la primaria  
Magistratura dello Stato un  
uso vieto, che non è più  
conforme ai nostri costumi,  
e che non tutela sufficientemente  
l'interesse dei  
convocati, quale si è quello  
sancto dalla S. B. C. circa  
la citazione dei continuati,  
degli assenti e degli stranieri,  
né sarebbe ragionevole la  
diversità che in tal parte  
tuttora si conservava  
fra la Suprema Corte e  
gli altri tribunali e  
Magistrati del Regno.  
A ciò si provvede coll'art.  
9.<sup>o</sup> della proposta legge.

Passi ora a far parola  
delle disposizioni che ri-  
guardano gli Avvocati  
ammessi a rappresentare  
le parti avanti la Corte  
di Cassazione.

Dei termini dell'art. 24.  
del R. Editto in data 30<sup>to</sup> Stru  
1847. per avvocare avanti  
il Supremo Magistrato  
erano necessarii dieci anni

di patrocinio e la nomina  
legale.

Con il detto Decreto in data  
31 luglio 1850 si dichiara  
= ranno ammessi a patrociniare  
avanti al Magistrato  
di Capuzione gli Avvocati  
patrocinanti presso il  
Magistrato d'appello di  
Sicmondo che nel giorno  
della pubblicazione dello  
Stesso Decreto avessero com-  
piuto un decennio d'eser-  
cizio della professione di  
Avvocato, purchè residenti  
in Torino, e gli Avvocati  
patrocinanti avanti gli  
altri Magistrati d'appello  
del Regno che avessero  
esercitato come sovra per  
un decennio la loro profes-  
sione vennero eletti Avvocati  
onorari presso lo Stesso  
Magistrato di Capuzione  
colle attribuzioni determi-  
nate dall'art. 3° del de-  
creto 27 gho 1847. Si  
stabilì inoltre una per-  
cepce annua all'esercizio  
delle rispettive loro attribuzioni  
gli Avvocati suddetti  
dovevano essere per

Torino  
3

del Magistrato iscritti coll:  
atto a tal. scopo destinato.

Per. l'or. riferito Regio  
Suntò il Romano provvede  
sottorito a tutti quegli Avv.  
-cali che si trovavano al 31.  
Lunio 1850. nelle condizioni  
avanti annunciate, e per  
verità non poteva fare  
altrimenti; ma intanto  
egli aggiunse morale im-  
-pegno e diede implicito  
affidamento di usare eguale  
trattamento a coloro che  
fussero di poi per trovarsi  
nelle stesse condizioni. —

4. ~~Un'osservazione~~ sarebbe stata  
il dire che il di. 31. Lunio  
1850. doveva segnare come  
il limite estremo della  
capacità necessaria per  
poter patrocinare avanti  
la Corte di Capazione, o  
doveva dividerla in due  
classe, l'una favorita —  
dalla sorte e l'altra no,  
l'ordine degli Avvocati.  
Per buona ventura la  
capacità l'esperienza e lo  
studio non sono il privi.  
Segno di un'epoca, ma sono  
continui — come il tempo e  
l'umanità, ed un sistema

3  
5.

È ingiusto. Differenze non  
potrebbe a meno di trovarsi  
spartite a tutti, inistitutiva-  
mente, e patrocinatori,  
nei quali è nutito il mi-  
stimento di fratellvole  
uguaglianza.

Si vedette impertanto appa-  
tuno di formulare in legge  
generale il disposto dal n.º  
Decreto dianzi menzionato,  
stabilendo pure la natura  
della Declaratoria di am-  
missione, affinché unigie  
legalmente accertato il fatto  
del decennale patrocinnio.

Del patrocinnio poi si avvisò  
doversi equiparare l'eserci-  
zio belante di funzioni  
giudiziarie, potendosi con  
esse acquistare egualmente  
somma pensia, nelle disci-  
pline forensi, ed quando  
meno uniforme a come  
siempe, che che per esempio  
fu consigliata della Corte  
di Cassazione o sostenne  
avanti di essa le funzioni  
di Subblio ministero,  
ricentrato poi nella vita  
privata e volendo eserci-  
tare il patrocinnio, non

nia, annuncio di avvenire —  
la ove egli sedeva come  
giudice, o perorava, a  
nome della legge.

Giuni y

Nissane ora a dar  
qualche spiegazione circa  
il contenuto nel penultimo  
articolo del presente progetto.

Sei Art. C. del 1870,  
ai §§ 2 e 3. del titolo 28.  
del lib. 3. ed il Regolamento  
per le materie civili e  
criminali nel Ducato di  
Genova — in data 13 Maggio  
1845. al tit. 210. stabilivamo  
che le sentenze che venivano  
pronunciate contro le dette  
Costituzioni, od il citato Re-  
golamento non sarebbero  
mai portate in cosa  
giudicata e sarebbero  
sempre in qualunque  
modo potuto della medesima  
proporre la nullità pel  
corso di anni 30.

Tutte di tali sentenze  
vennero impugnate avanti  
le Corti d'appello che —  
dichiarandosi incompetenti,  
vennero poi devolute  
alla Corte di Cassazione —  
che per dichiaro non  
aver a tal riguardo giurisdiz.

Senza giudicare se siano  
tali attribuzioni propriamente  
che è questa tal cosa la  
quale entra nella sfera  
delle attribuzioni del potere  
giudiziario, egli è fuori di  
dubbio che un magistrato  
è per mestiere in ciò il  
quale decida di tali  
controversie

Da nessuna altra Corte  
meglio conviene tale  
attribuzione che alla Corte  
di Cassazione, la quale  
già conosce in genere  
di tutte le violazioni di  
legge le quali sieno  
comparse in sentenze  
pronunciate posterior-  
mente alla sua isti-  
tuzione.

Si può dire viene imper-  
turbato a riempire una  
lancevole lacuna che  
trovasi nella nostra  
legislazione.

Da taluno forse sareb-  
bono desiderate altre mo-  
dificazioni al di detto  
organico ed al successivo  
regolamento sulla Corte  
di Cassazione; una compiuta

revisione. Tuttavia delle  
leggi che reggono questo  
importante istituzione,  
allora sarà più opportuno  
quando rivedessi il Codice  
di procedura civile, inclino  
io confido che la presente  
legge sia per rispondere  
agli attuali bisogni dell'  
amministrazione della  
giustizia presso la Suprema  
Corte, sia per tornare  
utile alla magistratura,  
sia ed al foro, utile alla  
Nazione, e sia così per  
ottenere la vostra appro-  
vazione.

*Vellati*

SESSIONE 1855

N.° 77-A

## CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

ARA, CAVALLINI, ZIRIO, ARNULFO, SINEO,  
CAPRIOLO, SCAPINI

sul progetto di legge presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

*nella tornata del 26 marzo 1856*

Creazione d'una Commissione nella Corte di Cassazione pel preventivo esame dei ricorsi, ed altri provvedimenti riferentisi alla stessa Corte.

Tornata del 15 maggio 1856

SIGNORI,

La vostra Commissione è stata unanime nell'aderire alle viste del signor guardasigilli intorno al triplice scopo che egli si è proposto: di rendere più celere il corso della giustizia nel circolo delle alte attribuzioni della Corte regolatrice, di agevolare nel patrocinio delle cause più larga concorrenza dei patrocinatori, e di risolvere il dubbio che si è eccitato intorno alla competenza di quella Corte suprema, in ciò che concerne la nullità delle sentenze anteriori all'osservanza dell'Editto organico del 50 ottobre 1847.

Non ugualmente concorde fu la Commissione nell'apprezzare alcuni fra i modi coi quali il signor guardasigilli intendeva di raggiungere i commendevoli suoi fini. Adottò bensì e senza variazione le disposizioni formolate dal Ministero per l'ammissione dei patrocinatori; adottò del pari quelle che concernono il modo di procedere per risolvere definitivamente le questioni di nullità che possono essere proposte contro le antiche sentenze. Ma la maggioranza di essa opinò doversi provvedere diversamente, in ciò che tende ad ottenere maggiore celerità nella spedizione delle cause.



L'intera Commissione riconobbe la gravità dei motivi che avevano indotto il signor guardasigilli a proporvi la creazione di una commissione, alla quale spetterebbe di decidere preliminarmente intorno alla ammissibilità delle domande di cassazione; riconobbe che non pochi vantaggi possono trarsi da un esame preventivo fatto nel seno di un dotto ed imparziale consesso, fuori dello strepito delle forensi discussioni. Ma ravvisò che questi vantaggi sarebbero perniciosamente controbilanciati da un maggior numero d'inconvenienti, avuto anche riguardo alle circostanze del nostro paese ed alla condizione delle nostre finanze, le quali non permettono di largheggiare nelle spese dell'amministrazione della giustizia, come si pratica in Francia nella parte riguardante la suprema regolatrice giurisdizione. Condotta da queste considerazioni a fare uno studio speciale su questa importante materia, la Commissione giunse ad un risultato che le sembrò poter corrispondere alle lodevoli premure del Governo ed alla giusta aspettazione del paese.

Tuttavia la gravità della materia, il dissenso nato nel suo seno e la divergenza del suo progetto da quello del Governo, dovettero persuaderla dell'incertezza dell'esito che è per avere il progetto che essa vi propone, a fronte dei contrasti che possono sorgere sì nell'uno che nell'altro ramo del Parlamento. Brama essa di allontanare qualunque ipotesi per cui possa accadere che i dubbi relativi ad alcune delle proposte disposizioni vengano a ritardare indefinitamente i salutari effetti di quelle intorno alle quali è più facile l'accordo.

Per questo motivo essa ha ravvisato di dividere in tre separati progetti di leggi la materia che compone quello presentato dal signor Ministro.

Desidera la Commissione che i tre progetti quali vi sono presentati, come frutto delle sue lunghe e coscienziose meditazioni, abbiano l'onore d'essere da voi graditi e con pari favore accolti dall'altra Camera e dal Governo. Essa ha la ferma convinzione che questi tre progetti offrano tutto quel meglio che possa attualmente sperarsi.

Ma, qualora essa si fosse ingannata in taluna delle sue conclusioni, vi prega di non differire a sancire quelle intorno alle quali essa si trova di unanime sentimento col Ministero, e spera che la stessa unanimità sia per ispiegarsi dall'altro ramo del potere legislativo.

Passo ad esporvi partitamente i tre progetti, ed i fondamenti che indussero la Commissione a farvene la proposta.

*Modificazione della legge organica della Corte di Cassazione  
e delle forme di procedimento presso quella Corte.*

Se eravi cosa che avesse potuto alleviare pei popoli anticamente soggetti allo scettro dei principi di Savoia le calamità inseparabili da una occupazione straniera al tempo della prima repubblica e del primo impero francese, tale era certamente il favore di una buona legislazione, di una buona amministrazione della giustizia.

Non solo con lo splendore, delle armi ma anche col progressivo perfezionamento di molte parti della legislazione, il primo imperatore erasi studiato di consolare la Francia della perdita della sua libertà, ed i nuovi dipartimenti di quella di un bene ancor più prezioso, del bene inapprezzabile della nazionalità.

Fra i deplorabili errori che accompagnarono pur troppo il ritorno di Vittorio Emanuele I nei suoi domini di Terraferma, fuvi certamente quello di aver voluto cancellare d'un tratto di penna ogni traccia dei miglioramenti legislativi che il paese aveva ricevuti dallo straniero occupatore, fra i quali annoveravansi ed il Codice Napoleone, e l'organizzazione giudiziale che giovava a guarentire la compiuta, costante ed uniforme esecuzione di quel Codice.

Dall'Editto del 21 maggio 1814 sino al mese di ottobre 1847, gli sguardi dei Subalpini, dei Liguri, e dei Sardi erano rivolti verso della corte regolatrice di Francia che siede quale altissimo tempio in cui si raccolgono preziosi tesori di sapienza legale.

La Savoia, il Piémonte e la Liguria ricordavano con riconoscenza i benefici che loro erano derivati dai placiti di quei sapienti.

La Sardegna non poteva a meno di sentire anch'essa che quella istituzione mancava tuttavia alla amministrazione della giustizia nell'Isola.

Non è da maravigliarsi se fra le riforme che si sono dovute un po' precipitosamente concedere nel 1847, a fronte delle vive dimostrazioni dell'opinione pubblica, tenne principal luogo la creazione in Torino di una Corte di cassazione ad imitazione di quella di Francia.

Se nel corso dei 55 anni anteriori si fosse posto nell'organizzazione di una giurisdizione suprema lo stesso studio e la stessa fatica che s'impiegarono ad eludere in questo grave argomento i giusti voti del popolo, noi avremmo verosimilmente avuta su questa materia la migliore organizzazione sin qui conosciuta. Abbiamo invece dovuto contentarci di una mera reintroduzione del sistema francese, deteriorato alquanto dal desiderio di non eccedere nelle spese quella stretta misura che sembrava consigliata dalle tenui risorse del paese.

(77-A)

4  
In Francia tre sono le classi della Corte di Cassazione, ciascuna di 16 consiglieri; il che dà un totale di 48 membri. Il nostro Magistrato invece non si compose che di 18 membri, e così di poco più del terzo della Corte suprema di Francia.

Sarebbe una grave illusione il supporre che in queste cose possa stabilirsi una proporzione semplice tra il numero dei giudici e quello degli abitanti di ciascun paese. Il numero dei giudici non è soltanto richiesto dalla quantità degli affari che debbono spedirsi, bensì eziandio dalla maggior guarentigia che naturalmente si rinviene nel concorso di un maggior numero d'intelligenze.

Nessuno di noi è disposto a disconoscere il primato del senno italiano, specialmente in quella scienza che fu creata dai nostri maggiori, alla cui saviezza s'inclinano oggi ancora tutte le nazioni che hanno stanza in Europa, cercando nell'antico diritto romano od il principal fondamento delle loro legislazioni, od i più salutari esempi nelle progressive loro riforme.

Ma il nobile sentimento della dignità nazionale assumerebbe per avventura un carattere eccessivo in chi affermasse che la Francia coi suoi 40 milioni d'abitanti, scegliendo in tutto l'orbe suo i 48 più dotti e più assennati giuriconsulti, non abbia dovuto ottenere un consesso, al quale può difficilmente essere pareggiato quello composto di 18 giuriconsulti, quantunque eminenti ed egregi, forniti da un paese di meno che 5 milioni d'abitanti.

Erroneamente ancora si supporrebbe che gli affari da portarsi in cassazione dovessero essere numericamente proporzionati alla popolazione di questo Regno, in confronto con la Francia.

La proprietà rurale frazionata quale è presso di noi in tutta la superficie dello Stato, la emigrazione e la immigrazione rese frequentissime dalla varietà delle origini e delle disposizioni geografiche delle varie sezioni del Regno, la reciprocità degli estranei possessi, massimamente nei territorii confinanti appartenenti, o per geografia naturale o per antichi affratellamenti a limitrofi circoli, dai quali furono separati per arbitrio di diplomatiche transazioni, le diversità delle legislazioni che erano in vigore nelle singole provincie, la molteplicità dei corpi morali i cui interessi si aggiungono alla mole degli interessi individuali, le conseguenze che saranno per lungo tempo sentite di antiche istituzioni, estinte e risorte, e spente di nuovo, dubbi frequenti che sorgono da leggi spesse volte riformate con un qualche precipizio, la natura speciale di alcune proprietà, come quella delle acque che in pochi paesi d'Europa hanno uguali sviluppi, e diremo ancora una tale ferezza ed un nobile ardimento che non si lasciano sempre temperare a sufficienza dalla fredda ragione, sono altrettante cause che si uniscono per dare alle liti un alimento affatto straordinario, e moltiplicare in Piemonte le controversie forensi in una proporzione eccedente quella più comune in altre parti d'Europa.

Si moltiplicavano col promulgarsi delle riforme e della Co-

stituzione le questioni transitorie. Si aggiungevano quelle create dall'esercizio dei diritti elettorali e dall'adempimento dei sacri doveri imposti alla Guardia nazionale.

Da tutte queste sorgenti nacque il cumulo degli affari per cui ebbe ben tosto a lamentarsi il crescente ingombro nelle cause portate alla cassazione. Al che si è recato un rimedio, ma troppo lento, con la legge del 31 marzo 1854.

A fare scomparire intieramente questo ingombro, il guardasigilli divisò di proporvi la creazione di una Commissione composta di 5 membri, tratti dalle due Camere della Corte suprema. A questa Commissione verrebbero date all'incirca le attribuzioni della Camera dei ricorsi di Parigi, esclusi soltanto nella forma della discussione, gli sviluppi orali degli avvocati ed il voto del Ministero pubblico.

Questa Commissione dovrebbe avere non solo la facoltà di rigettare i ricorsi che mancassero dei necessari requisiti nella forma estrinseca, e quelli inammissibili per incompetenza della Corte, ma ancora di chiudere ogni adito ulteriore a quelle domande di cassazione che venissero fondate sopra mezzi insussistenti.

Introdotta questa cautela, che dovrebbe lasciare libera carriera a quei soli ricorsi i quali avessero qualche probabilità di successo, era opportuno di esaminare se il ricorso in cassazione, una volta ammesso, dovesse avere un effetto sospensivo, cosicchè non potesse più ottenersi, fuorchè coll'offrir cauzione, l'esecuzione ulteriore della sentenza denunciata.

Gravissime ragioni invero militano per la soluzione affermativa. Quando furono violate le forme tutelari create dalla legge, o fu evidentemente fraintesa qualche disposizione legislativa, è duro il pensare che sino al giorno della definitiva cassazione, l'ingiusta sentenza possa essere eseguita. Forse l'attore che avrà ottenuta per sorpresa una sentenza favorevole di una Corte d'appello, sarà un nullatenente. Tre giudici contro due, cadendo in un fatale errore, avranno favorite le viste evidentemente insussistenti di un iniquo usurpatore. Forse si tratterà di una fortuna mobiliare. Saranno denari o cedole al portatore. Appena eseguita la fatal sentenza, il malvagio liquida quelle sostanze e sen fugge in un altro emisfero. La sentenza di cassazione giungerà troppo tarda per impedire la rovina di una disgraziata famiglia. Più tremende ancora sarebbero le conseguenze, se la controversia si fosse agitata intorno allo stato delle persone. Un audace avventuriere che venisse ad introdursi anche solo momentaneamente in una onesta e pia casa, potrebbe turbarne irreparabilmente la pace. Un intruso tutore che giungesse ad impossessarsi anche momentaneamente di una tenera ragazza, potrebbe sovvertire irremediabilmente la di lei sorte. I dati statistici che il signor guardasigilli ha potuto raccogliere a questo riguardo, non meno che la lunga e proficua esperienza ch'egli acquistò nella carriera del foro da lui splendidamente seguita, lo persuasero della necessità di portare un efficace rimedio a queste tristi

eventualità. Siantochè il ricorso in cassazione doveva essere ammesso tuttavolta che si presentava come consentaneo alla legge nella sua forma estrinseca, il suo effetto sospensivo poteva essere sommamente pernicioso, ed offrire un troppo facile mezzo per ritardare indefinitamente l'esecuzione delle sentenze. Ma, quando i ricorsi evidentemente insussistenti fossero irrevocabilmente eliminati col voto di apposita Commissione, sperava il signor guardasigilli che non fossero più da temersi le cavillatorie domande, le quali dovessero servir di pretesto ad un'ingiusta resistenza.

Oltre questo non lieve vantaggio, di potere cioè attribuire l'effetto sospensivo ai ricorsi in cassazione fondati sopra plausibili motivi, il signor guardasigilli avvisava eziandio come l'istituzione della Commissione dei ricorsi, fregiata di quelle larghe facoltà di cui egli intendeva di rivestirla, avrebbe scemato il lavoro della classe civile, davanti alla quale non si sarebbero agitate in forma di discussione contraddittoria che quelle cause le quali ne fossero meritevoli a giudizio di quella Commissione.

Non temeva il signor guardasigilli che l'esame preliminare fatto dalla Commissione a porte chiuse senza l'intervento del ricorrente, potesse dar luogo ad una decisione non sufficientemente maturata. Quest'esame, diceva egli, si fa nel concorso delle condizioni le più favorevoli al ricorrente, perchè egli ha esposto liberamente le sue ragioni nel ricorso; non è da nessuno contraddetto. Debbe imputare a se stesso, se non all'infelicità della sua causa, qualora il suo ricorso non abbia bastato per persuadere quattro almeno fra cinque consiglieri.

La vostra Commissione, o signori, tenne queste considerazioni nel conto che meritavano, e per l'intrinseco loro merito e per l'autorità della persona da cui erano state esposte. Ma dopo serie meditazioni essa venne a concludere che altre considerazioni ancor più gravi preponderassero in senso contrario.

La creazione di una Commissione di ricorsi tendendo a introdurre appo di noi, nella sostanza delle cose, il sistema dell'impero francese che richiede in tutte le cause civili l'esame preliminare di apposita Camera, la Commissione ha dovuto entrare prima d'ogni cosa nel merito intrinseco di siffatta istituzione.

In Francia la Camera dei ricorsi è composta di sedici consiglieri, al pari della Camera civile, e per antica e ben ragionata usanza sogliono applicarlesi parecchi fra quei membri della Corte che primeggiano per talento e per dottrina. Col concorso di questo rispettabile numero di uomini superiori, nei quali gareggia il pregio della dottrina con quello della perspicacia, si spera di ottenere che i ricorsi, riferiti in pubblica udienza in presenza dei ricorrenti, rischiariti dagli sviluppi orali degli avvocati e dal voto del Ministero pubblico, possano essere esaminati con bastevole maturità, e possa la loro reiezione venir pronunziata senza danno della giustizia.

Ad onta di tutte queste cautele, gravi richiami si alzarono anche in Francia contro siffatte reiezioni, che furono talvolta denunciate alla pubblica opinione come precipitate ed inopportune.

La Camera dei ricorsi e la Camera civile in parecchie questioni si trovarono divise, e deluso rimane il voto del legislatore che cercò di ottenere, per mezzo della Corte di Cassazione, l'uniformità della legislazione. L'applicazione dello stesso articolo di legge in due sensi diametralmente opposti, viene ad avverarsi secondo l'opinione adottata in questa od in quest'altra Corte d'Appello, ed anche talvolta nelle diverse Camere della stessa Corte. Se la decisione di una Corte d'Appello è consentanea all'opinione che prevale nella Camera dei ricorsi della Corte di Cassazione, il ricorso contro tale sentenza è irrevocabilmente reietto. Se per contro altri giudici pronunciano in senso opposto, la Camera dei ricorsi ammette l'istanza, ma poi la Camera civile la rigetta col suo giudizio definitivo. In questo modo le sentenze della Corte d'Appello hanno sempre il sopravvento, perchè in un caso trovano la loro conferma nella Camera dei ricorsi, nell'altro caso, nella Camera civile. Nell'uno e nell'altro caso l'instituzione della Corte di Cassazione diventa inutile; la sentenza della Corte d'Appello è pienamente irrevocabile sia che intenda l'articolo della legge in un senso, sia che lo intenda in altro senso assolutamente contrario.

Il signor guardasigilli sperava che la Commissione dei ricorsi da lui ideata non offrirebbe gli stessi inconvenienti, perchè appunto non avendo tutta l'autorità di una Camera stabile, essa non potrebbe avere la stessa influenza sulla giurisprudenza delle Corti d'appello.

Per rigettare il ricorso non bastando l'opinione della semplice maggioranza della Commissione, essendo necessari almeno i quattro quinti dei voti, la risoluzione d'ogni punto veramente dubbio sarebbe riservata alla Camera civile, e non potrebbero le Corti d'appello schermirsi dall'adottare definitivamente la giurisprudenza che sarebbe sancita da quella Camera.

Le speranze del signor guardasigilli erano accolte con piena fiducia dal vostro terzo ufficio, il cui Commissario proponeva solo che, per maggior sicurezza, si aggiungesse all'articolo 5 del progetto del Ministero, l'avverbio *evidentemente*, in guisa che quei soli ricorsi potessero rigettarsi senza discussione contraddittoria, i quali fossero evidentemente inammissibili, secondo il concetto espresso nella relazione ministeriale.

Ben diverso fu il parere della maggioranza della Commissione. Essa si è persuasa che in materia d'interpretazione legale, l'evidenza è pur troppo una qualità relativa. Ciascuno inclina a credere evidente quell'argomentazione che quadra al solito corso delle sue idee. Potrebbe dunque il costante concorso di quattro membri della Commissione nell'interpretare in un determinato modo qualche articolo di legge, costi-

(77-A)

tuire appunto anche presso di noi, con le decisioni della Camera civile, quel costante antagonismo che fu talvolta deplorato in Francia.

Potrebbe anche temersi che quest' antagonismo avesse da rendersi più frequente, perchè è più facile di tener uniti in un medesimo pensiero quattro consiglieri, quali basterebbero a costituire la maggioranza voluta dal signor guardasigilli nella sua Commissione, anzichè nove consiglieri, i quali costituiscono la maggioranza della Camera dei ricorsi della cassazione francese, allorchè essa delibera in numero completo.

Appunto nel troppo piccolo numero dei membri che verrebbe a comporre la Commissione dei ricorsi, noi abbiamo creduto di trovare la sede di una delle più gravi obiezioni che possano opporsi al progetto di cui si tratta. Ma ben altre difficoltà ancora sorsero nella mente nostra.

Il signor guardasigilli vorrebbe che sui cinque membri dei quali si comporrebbe la Commissione, tre si scegliessero in una delle classi ordinarie della Corte, gli altri due nell'altra classe. Potrebbe dunque darsi che tre membri fossero scelti nella Camera civile, e ciò avrebbe luogo più probabilmente, dovendosi supporre che il signor guardasigilli, al quale apparterebbe la responsabilità di questa scelta, bramerebbe d'introdurre nella Commissione gli uomini più autorevoli e più versati nella materia civile, il cui intervento sarebbe di garanzia e di appagamento ai ricorrenti. Tuttavia il voto di questi tre, quand'anche fossero unanimi nel giudicare evidentemente insussistenti i proposti mezzi di cassazione, non basterebbe per pronunciare l'immediato rigetto del ricorso. Esso dovrebbe ammettersi alla discussione contraddittoria, ed i tre membri che diedero voto sfavorevole alla domanda si troverebbero a sedere nella Camera civile per pronunciare sulla sorte definitiva del ricorso. È questa un'anomalia che non ha bisogno di essere commentata, e che ripugna troppo apertamente all'organizzazione del nostro sistema giudiziario. La nostra legislazione non permette che, chi ha prestato l'opera sua come patrocinante o come consulente in una causa, che, chi ha dato un voto come ufficiale del Pubblico Ministero, o chi ha giudicato in prima istanza, faccia parte della Corte d'appello a cui è commessa la cognizione della causa. Dissonante questa disposizione sarebbe quella che permetterebbe a tre consiglieri di cassazione di dare il loro voto definitivo sul merito di quei mezzi di cassazione che essi avrebbero preventivamente giudicati evidentemente insussistenti ed inammissibili.

La Commissione di cui si tratta peccherebbe ancora per molti altri versi.

I membri di essa appartenendo tutti o all'una o all'altra delle Camere ordinarie, ciascuna delle quali è già soppraccaricata di lavoro, potrebbe molto difficilmente accudire a quel lavoro nuovo che loro si addosserebbe.

Ad onta di tutto lo zelo che essi sarebbero per arrecare

nell'adempimento dei loro doveri, i loro studi potrebbero talvolta riuscire involontariamente troppo superficiali; pericolo tanto più grave ed irrimediabile, in quanto che la relazione si farebbe a porte chiuse, senza intervento nè delle parti nè del pubblico ministero.

Non serve il dire che spetti al ricorrente di spiegare le sue ragioni con tale ampiezza e lucidità, da evitare il rischio di qualunque sbaglio per parte del relatore.

Gli estensori del ricorso potrebbero difficilmente evitare il doppio scoglio cui accennava l'antico poeta;

*Brevis esse laboro, obscurus fio.*

La legge organica della cassazione impone ai ricorrenti l'obbligo della concisione, e questa si concilierebbe difficilmente colla necessità di accingersi a tali sviluppi sì da render superflua ogni dimostrazione orale.

Ad ogni modo, qualunque pur fosse la precauzione che si usasse dagli estensori dei ricorsi, la riproduzione del loro concetto starebbe sempre tutta nelle mani del solo consigliere relatore; mancherebbe conseguentemente una sufficiente garanzia contro quegli errori che sono pur troppo inseparabili dalla umana natura.

Per evitare una così grave responsabilità, il consigliere relatore opinerebbe quasi sempre per l'ammissibilità del ricorso, ed a ciò sarebbero ancor maggiormente inclinati i suoi colleghi, i quali di rado s'indurrebbero a dare un voto negativo nella difficoltà in cui si troverebbero, di prendere una perfetta cognizione della causa. Da ciò avverrebbe che quasi nessuno alleviamento sarebbe per risentirne la Camera civile, alla quale dovrebbero portarsi quasi tutti i ricorsi, come se la Commissione dei ricorsi non esistesse.

Quand'anche poi si voglia supporre che un numero sensibile di ricorsi fosse scartato per opera della Commissione, bisognerebbe supporre che di altrettanto fosse stato reso più arduo ed assiduo il lavoro della Commissione medesima, ed in questo caso non si saprebbe di quale giovamento i loro membri potrebbero ancora essere alle Camere ordinarie cui essi rispettivamente appartenerebbero.

La Camera criminale, la quale si è sin qui tenuta alla corrente, mercè della non interrotta massima operosità, sarebbe anch'essa inceppata dal disturbo che si darebbe a due o tre de' suoi membri, chiamandoli a far parte della Commissione.

Non minore impaccio si apporterebbe alla Camera civile, la quale sarebbe priva di due o di tre dei suoi consiglieri più distinti, almeno in ciò che concerne ai lavori più difficili e delicati, quali sono le relazioni delle cause e la motivazione delle pronunciate sentenze, doppio carico, dal quale dovrebbero esimersi i consiglieri prescelti a far parte della Commissione dei ricorsi.

Messo in disparte, pei motivi sin qui esposti, il progetto del Ministero, contenuto nei nove primi articoli della legge da lui



(77-A)

10

proposta, era obbligo della Commissione di esaminare in qual guisa si sarebbe potuto diversamente supplire.

Il più semplice dei modi che le si sono affacciati, quello che non sembra potere produrre nessun inconveniente, sta nel lasciare libera la via a tutti i ricorsi, senza assoggettarli a nessun esame preliminare.

L'esperienza ha provato che i ricorsi in cassazione non sono mai preliminarmente respinti salvo per effetto di qualche ben rara eccezione. Pochi assai furono in questi 8 anni i casi di non ammissione alla discussione contraddittoria. L'essersi risparmiati questi casi al pubblico dibattimento, non può ravvisarsi che un affatto insensibile sollievo alle occupazioni della Corte.

Aggiungasi che l'introduzione diretta ed assoluta dei ricorsi è forma più consentanea a quella che si pratica davanti agli altri tribunali, ed a quella larghezza di facilità colla quale si desidera aprire l'adito a tutti i cittadini nell'esporre e sviluppare le loro ragioni.

Nello stesso tempo la soppressione dell'esame preliminare per parte dell'intera Corte porta seco una grandissima economia nelle ore di lavoro dei singoli Consiglieri. L'esame preliminare, anche nella forma attuale, costringe ciascuno dei giudici ad occuparsi non poco nello studio della causa per farne rapporto all'intera Camera civile. Quindi una parte delle sedute della Camera è impiegata a sentire il rapporto. Questo lavoro è quasi interamente perduto, dovendosi rifare la refazione all'udienza pubblica dopo l'ammissione alla discussione contraddittoria.

Forse la soppressione dell'esame preliminare basterebbe per porre la Camera civile della cassazione in grado di dar passo gradatamente ai lavori arretrati, avuto riguardo al numero delle cause che furono per lo addietro portate alla cognizione di essa. Ma il progressivo movimento impresso da qualche tempo alle contrattazioni in questo Regno, lo sviluppo crescente dell'industria e del commercio, i progressi, quantunque più lenti, ma non men reali dell'agricoltura, la sollecitudine degli speculatori rivolta verso le numerose nostre miniere, non lasciano dubitare che il numero delle cause abbia ad essere per qualche anno in continuo aumento, il quale deve rendersi ognor più sensibile in un dato periodo per le non poche controversie che sono o sorte o per sorgere dalle leggi del procedimento. Il Codice di procedura civile non essendo in vigore che da poco più d'un anno, porterà probabilmente in epoca prossima un numero di controversie alla definizione della Corte Suprema. Tale sarà parimente l'effetto di qualunque riforma che voi siate per accogliere nel procedimento criminale, il quale non vorrete certamente che rimanga nello stato dell'attuale imperfezione da tutti altamente lamentata. Pur troppo pella debolezza delle menti umane i più grandi benefici che si possano fare ai nostri simili hanno la loro parte incomoda e perniciosa, e così non havvi passo nel progresso legislativo che non pro-

duca il triste effetto di accrescere il numero delle forensi con-<sup>11</sup>tese, e così accadrà, sinchè generalizzandosi l'istruzione e l'educazione, i nostri concittadini saranno maggiormente in grado di conoscere i loro veri interessi ed apprezzare i loro proprii diritti, ed i miglioramenti da sperarsi nell'organizzazione giudiziale produrranno più rigoroso freno all'infausto spirito dei cavilli e dei litigi.

Per soddisfare al bisogno degli affari presenti, non solo nella proporzione del passato, ma anche nella previsione di un prossimo avvenire, la vostra Commissione vi propone l'aumento di tre consiglieri alla Camera civile. Il lavoro che si fa nelle sedute della Camera civile non rappresenta che una tenue parte del tempo in cui ciascun consigliere debbe occuparsi degli affari da spedirsi. Le relazioni di cui si distribuisce il carico a ciascun consigliere richieggono moltissime ore; molte ore del pari sogliono consumarsi nel meditare e formulare il voto individuale. Restano poscia a distendersi i motivi della decisione nella quale ciascun relatore debbe portare nuovi studi e massima sollecitudine, non solo per appagamento delle parti e norma alle Corti di rinvio nei casi di cassazione, ma anche per istabilire i fondamenti di quella giurisprudenza che debbe essere frutto delle meditazioni della Corte. Quando il lavoro delle relazioni e quello della compilazione dei motivi sia diviso fra un maggior numero di giudici, la Camera civile potrà, senza onerar di troppo i suoi membri, allungare le sue sedute. In questo modo il lavoro corrisponderà gradatamente ai bisogni della giustizia, nè sarà più da temersi nessun ritardo nella spedizione.

Un altro non men pregevole vantaggio sorgerà dal proposto aumento; il maggior concorso di lumi nella decisione del merito della causa. La Commissione non intende detrarre nulla all'alta riputazione che la Corte ha saputo acquistarsi nel suo complesso ed alla stima in cui sono tenuti i singoli suoi membri. Ho già addotte le ragioni per cui non può ravvisarsi soverchio il maggior numero dei voli per assicurare viemmeglio la inalterabile saviezza delle decisioni, seguendo, per quanto è possibile, l'esempio della Francia, a cui imitazione abbiamo sin qui proceduto in questa materia.

Portando a dodici membri il numero dei componenti della Camera civile, potranno sempre essere almeno nove i votanti, numero che dovrebbe essere il *minimum*, a senso della maggioranza della Commissione.

Diffatti, le Camere ordinarie delle Corti d'appello sono tutte composte di sette o di otto giudici. Sette possono concorrere alla pronunziazione della sentenza. È giusto che le querele mosse contro la sentenza medesima siano giudicate in grado di cassazione da un numero superiore a quello dei giudici che pronunziarono in appello, come in appello il numero dei consiglieri è sempre superiore a quello dei giudici che pronunziarono in prima istanza. Anche in questa parte l'esempio della Francia è salutare e degno di essere imitato, pei soddis-

(77-A)

facenti risultati che si ottennero nello spazio di più di mezzo secolo dacchè è colà in vigore l'attuale organizzazione.

La vostra Commissione non ha dovuto occuparsi della spedizione degli affari criminali, sia perchè il Governo non ha chiamata su di essi la vostra attenzione, sia perchè questi affari non provano ritardo, essendosi anzi la classe criminale occupata anche di affari civili, a seconda dell'incarico che le deste con la legge del 1.º marzo 1854. L'aumento del numero dei giudici nella Camera civile permetterà di restituirle gli affari civili che furono, in virtù di detta legge, distribuiti alla criminale, e questa non sarà mai in grado di sospendere le sue sedute per difetto di numero, come è accaduto nel passato; potrà il Capo della Corte sempre supplire per mezzo del maggior numero dei membri che sederanno nella Camera civile eccedente il bisogno di questa.

Sarà da esaminarsi in altra occasione se anche nella classe criminale debba richiedersi il numero di nove consiglieri per pronunciare le sentenze. Ciò potrebbe ottenersi anche col solo mezzo dell'aumento di numero che vi proponiamo, applicando uno dei nuovi membri in via ordinaria alla Camera criminale, e due soltanto alla civile. Intanto per le decisioni della Camera criminale si può ammettere con minor incongruità che bastino sette consiglieri s'intanto che le sentenze criminali delle Corti d'appello sogliono pronunziarsi in numero non maggiore di sei. L'applicazione per ora dei tre nuovi membri alla Camera civile darà ai litiganti prossima speranza di ottenere la spedizione di tutte le cause arretrate.

I lusinghevoli risultati ambiti dalla Commissione dipenderanno essenzialmente dalla saviezza delle scelte che saranno fatte nelle nomine dei nuovi consiglieri. Una gravissima responsabilità spetta a questo riguardo al signor guardasigilli. Non mancano in tutto il Regno uomini cospicui per ingegno, per dottrina e per virtù. La Commissione ha ferma speranza che l'opinione pubblica che gli addita al Governo sarà pienamente soddisfatta.

Nella scelta parimente dei soggetti che debbono comporre le Corti d'appello, consiste, per avviso della Commissione, la sola cautela che possa aversi contro il pericolo d'ingiuste e di imprudenti decisioni, delle quali il signor guardasigilli si è opportunamente preoccupato.

La vostra Commissione ha dovuto considerare che le Corti d'appello sono supreme nelle decisioni del fatto; che gli errori in cui esse potessero disgraziatamente cadere, sarebbero per lo più irreparabili, a termini delle leggi; che la Corte di cassazione è semplicemente regolatrice del diritto; che quindi essa varrebbe raramente ad impedire gravi ingiustizie, qualora si avesse la disavventura di dover credere che potessero facilmente commettersi nelle sedi della giurisdizione ordinaria.

Il Commissario del sesto ufficio osservava in questo punto che si altererebbe lo spirito della istituzione della cassazione,

tuttavolta che nell'invocare la di lei autorità si volesse tener conto del merito intrinseco dei giudicati che le verrebbero denunciati.

Lo stesso Commissario manifestò anche il timore che i ricorsi in cassazione fossero per moltiplicarsi soverchiamente, qualora la semplice loro ammissione attribuisse loro un carattere sospensivo. Abbiamo detto di sopra quanto sarebbe improbabile che la Commissione dei ricorsi, quale l'ha ideata il sig. guardasigilli, fosse in grado di usare frequentemente della concessale facoltà di respingere i ricorsi che ravviserebbe evidentemente inammissibili. I ricorrenti avrebbero conseguentemente molta probabilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione delle sentenze da essi denunciate, e potrebbe accadere conseguentemente che molti ricorressero con questo unico scopo.

Per evitare appunto che il ricorso in Cassazione sia frequentemente interposto come semplice mezzo dilatorio, il sesto ufficio aveva proposto di lasciare in facoltà della Commissione dei ricorsi, l'attribuire o no l'effetto sospensivo alle domande che verrebbero da essa ammesse. Ma in questo modo precisamente si sarebbe resa più sensibile l'ingerenza della alta Corte nel merito delle cause, contro lo spirito della sua istituzione, come accennavasi poc'anzi.

Al cospetto di queste gravi obiezioni, la vostra Commissione opinò che la questione concernente la convenienza di attribuire effetto sospensivo ai ricorsi in Cassazione, o in via ordinaria, o in modo eccezionale, fosse da mettersi per ora in disparte, lasciandola all'ulteriore esame dei poteri dello Stato.

Intanto essa è unanime nel formulare il voto che la massima cura sia posta dal Governo nella scelta delle persone chiamate ad esercitare le gravi funzioni dell'ordine giudiziario, nella cui sapienza sta riposta l'unica solida guarentigia della sicurezza delle persone e delle proprietà. Vana riesce la sollecitudine dei legislatori, se gli uomini che debbono applicare le leggi ai singoli casi non sono pari alla sublime loro missione.

In tutte le divisioni del Regno, la Magistratura trova i più salutari insegnamenti nelle splendide tradizioni dei nostri maggiori. I senati degli antichi domini della casa di Savoia, i supremi giudici della repubblica di Genova, i membri degli antichi magistrati della Sardegna, lasciarono tracce incancellabili dell'alto loro sapere e della profonda loro giustizia.

Spetta al Governo di provvedere in modo che ogni parte dell'attuale Magistratura si mostri sempre degna di quei seggi che furono grandemente onorati da coloro che già li occuparono.

La vostra Commissione, o signori, restringendosi entro i confini del suo mandato, porta piena fiducia che se il progetto ch'essa vi sottopone, circa la materia sin qui discussa, sarà favorevolmente accolto dal Parlamento, e se il potere esecu-

tivo lo metterà in opera con lo stesso intendimento col quale noi l'abbiamo formolato, Camera e Governo avranno fatta ciascuno la sua parte, e qualche cosa si sarà ottenuto per la buona amministrazione della giustizia.

## SECONDO PROGETTO DI LEGGE

### *Ammissione degli avvocati alla Corte di Cassazione.*

Il modo di ammissione degli avvocati al patrocinio davanti la Corte di cassazione diede spinta, sia dalla prima legislatura, a gravi discussioni nel seno di questa Camera. Il numero ristrettissimo dei soggetti ai quali il Governo concedette da principio questo favore, aveva aperto l'adito a molte e prolungate lagnanze. Fra le cose nelle quali il Governo aveva creduto di dover tener dietro agli esempi di Francia, nessuna fuvi per avventura che incontrasse maggiore ripugnanza nei costumi e nelle idee del nostro paese. L'uguaglianza sbandita per parecchi secoli in molte sfere del nostro ordine sociale aveva trovato il suo rifugio nel foro, ove non erasi mai conosciuta altra distinzione salvo quella liberamente e benevolmente acconsentita per fraterno giudizio dei pari alla superiorità dell'intelligenza e del lavoro. Il primo tentativo di classificazione giunto precisamente nell'aurora delle nostre riforme comparve agli occhi del maggior numero quale spiacevole anomalia.

Il signor guardasigilli Siccardi, dopo l'esito infelice del progetto di legge che era diretto a togliere di mezzo quella condizione eccezionale, promosse il Regio Decreto col quale si estese la facoltà del patrocinio indistintamente a tutti gli avvocati che potevano essere ammessi a tale ufficio dirimpetto alla legge che mantenevasi in vigore. Ma coloro che acquistarono posteriormente le volute qualità incontrarono frequenti rifiuti. È da attribuirsi ad onore al sig. guardasigilli l'aver egli stesso spontaneamente offerto di rinunciare a quest'arbitrio, concedendo permanentemente per legge ciò che erasi dato una volta per Decreto Reale a coloro che erano allora in grado di approfittarne.

Se il relatore dovesse esprimere qui il suo voto individuale, egli non potrebbe che rinnovare in questo punto le dichiarazioni che ebbe a fare più volte in quest'aula intorno a qualsiasi proposta che avesse per iscopo di lasciare ai cittadini maggiore libertà di azione e di scelta, e di aprire illimitata concorrenza nell'esercizio delle varie industrie.

Ma la vostra Commissione ha creduto che si dovesse prescindere, per ora, dal toccare in qualsiasi guisa quella questione che troverà miglior sede nella discussione di cui altri ebbe già a presentarvi gli elementi. Essa crede bastare per l'adozione in questa parte del progetto ministeriale la evidente necessità di regolarizzare le conseguenze del Decreto Reale del 31 dicembre 1850, e la convenienza di accogliere con

plauso questo tratto di disinteresse per parte del signor guardasigilli.

Non isfuggì alla Commissione che qualche inconveniente pratico potrà nascere per effetto di quei ricorsi che saranno formulati e sottoscritti da patrocinatori residenti in lontane provincie coll'obbligo di una semplice elezione di domicilio presso un avvocato di Torino. Questa elezione di domicilio non può produrre nessun effetto obbligatorio a carico dell'avvocato che non l'abbia accettata; potrebbe conseguentemente mancare alla parte ricorrente quel sussidio che la legge ha voluto procurarle per mezzo delle notificazioni ordinate a di lei favore. Ma la sollecitudine dei patrocinatori che assumeranno la responsabilità dei ricorsi trasmessi a Torino, suggerirà loro l'opportuno rimedio. Esso consiste evidentemente nel richiedere il consenso preventivo dell'avvocato torinese, il quale, colla prestazione di siffatto consenso, si obbligherà ad assumere tutte le conseguenze della elezione a cautela del comune cliente.

La connessità della materia avrebbe indotto la Commissione ad inserire in questo secondo suo progetto la materia intorno alla quale si raggira l'articolo 8 del progetto ministeriale, concernente la facoltà che possa essere concessa ai patrocinatori ossia alle parti che essi rappresentano, di replicare al Ministero pubblico, dopo che questo ha pronunciate le sue conclusioni nelle pubbliche udienze della Corte. Ma essa ha creduto miglior consiglio di nulla innovare per ora su questo proposito, che nel nostro paese non fece mai sinqui soggetto di nessuna disposizione legislativa.

Sino al giorno dell'attuazione della suprema giurisdizione della Corte di cassazione, la pratica costante di tutti i tribunali sì inferiori che supremi del Regno, lasciava pienissima facoltà alla replica.

Questa pratica, che risaliva ai tempi più rimoti, sembra aver prodotti ottimi effetti. L'imparziale ed il più delle volte meditatissimo voto del Pubblico Ministero dava luogo alle parti di conoscere pienamente le difficoltà più plausibili che potevano opporsi alla miglior soluzione degli eccitati dubbi.

Gli sforzi dei patrocinatori si portavano precisamente su quelle difficoltà che dagli organi del Pubblico Ministero erano state messe in maggior rilievo. Il risultato di questa più accurata e meglio rischiarita discussione non poteva a meno di essere utile al trionfo della verità.

La Corte, avvertita per avventura degli errori in cui il Pubblico Ministero poteva cadere per sorte comune delle umane intelligenze, progrediva nei suoi giudizi con maggior grado di sicurezza.

A questa illimitata larghezza di discussione può in parte attribuirsi la saviezza delle decisioni degli antichi Senati, le quali, consultando i registri delle varie Corti, si rilevano essere state le molte volte in opposizione con le conclusioni del Pubblico Ministero da cui esse erano state precedute.

(77-A)

Col Codice di procedura civile nulla si immutò a questo riguardo. Ma nel successivo regolamento il potere esecutivo si è creduto autorizzato a derogare alle antiche consuetudini del Regno.

La vostra Commissione non ha creduto che le appartenesse di esaminare se la disposizione affatto nuova nel nostro paese, con cui vengono vietate le repliche orali alle conclusioni del Pubblico Ministero, si contenesse o no entro i limiti dell'autorità governativa. Bastava al suo intento il conoscere se fosse o no giovevole d'introdurre una consimile sanzione nel procedimento presso la Corte di cassazione.

Volgendo specialmente la sua attenzione alle cause criminali, alle quali si applicherebbe ben anche la proposta restrittiva del signor guardasigilli, come ebbe egli a spiegare nella sua esposizione, la Commissione respinse all'unanimità quella proposta, considerandola come grandemente nociva.

Inziatisi invero i lavori della classe criminale della cassazione nell'anno 1848 sotto la presidenza di un illustre personaggio che aveva consecrata la lunga ed onorata sua vita all'amministrazione della giustizia criminale, si riconobbe sin da principio, sotto gli autorevoli di lui auspicii, che la libera difesa dei ricorrenti doveva avere sino al fine ogni più ampio sfogo, lasciandola godere anche in grado di cassazione di quel favore che è espressamente guarentito agli inquisiti nei dibattimenti che si agitano nella giurisdizione ordinaria. Una costante osservanza di otto anni, feconda di lodevoli risultati, sembrò allontanare persino l'apparenza di opportunità di imporre alla Camera criminale della Corte suprema la proposta innovazione.

In quanto alla Camera civile della stessa Corte, la vostra Commissione ha creduto conveniente di lasciar ancora al potere discrezionale del primo presidente, come fece la legge organica, questa parte del procedimento.

Alla prudenza di questo personaggio s'appartiene il decidere nei singoli casi, se debba ammettersi la replica orale al Ministero Pubblico, la quale non sembrerebbe potersi giustamente rifiutare, tuttavolta che per parte dell'ufficio dell'avvocato generale si adducano argomenti affatto nuovi non stati discussi tra le parti.

Queste difficoltà improvvisate sono tanto più pericolose quanto è maggiore il talento di chi le propone. La confutazione per mezzo di uno scritto rapidamente disteso sarebbe un mezzo troppo imperfetto, e per lo più illusorio.

Questi scritti, senza offrire alle parti una sufficiente guarentigia, potrebbero portare un nuovo incaglio nelle decisioni della Corte, le quali sarebbe da desiderarsi che si pronunciasero, tuttavolta che fosse possibile, appena terminata la discussione, e quando è ancor viva nella mente dei giudici la impressione degli uditi discorsi. Queste pronte soluzioni non si potrebbero mai sperare, ammesso lo scritto, poichè il diritto che avrebbe la parte di scrivere e distribuire le sue osserva-

zioni, porterebbe necessariamente nella Corte l'obbligo di differire la votazione.

(77-A)

Se si considera che questo è il grado supremo in cui vengono talvolta a risolversi le questioni le più ardue, dalle quali possono dipendere le sorti delle famiglie, e che le decisioni irrevocabili che vengono proferite debbono informare la giurisprudenza e servire di complemento alle leggi, ciascuno si persuaderà di leggieri che la libera esposizione delle ragioni delle parti dovrebbe essere piuttosto all'uopo agevolata, anziché circoscritta entro limiti più ristretti, senza dimenticare che il Ministero Pubblico, qualunque sia la nobiltà della sua missione, è pur sempre organo del potere esecutivo, le cui mire, se debbono essere dalla magistratura inamovibile favorevolmente accolte ogni qual volta corrispondano esattamente alla giustizia ed al pubblico bene, debbono essere nello stesso tempo tanto più scrupolosamente esaminate e ponderate, quanto è maggiore l'autorità di chi le promove.

Messa in disparte questa questione secondaria circa l'esercizio dell'avvocatura presso la Corte di Cassazione, la Commissione non trovò motivi sufficienti per iscostarsi nel rimanente dal progetto ministeriale, ch'essa crede di dover proporre, senza ulteriore commento, alla vostra approvazione.

### TERZO PROGETTO DI LEGGE

*Del termine e del modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica della Corte di Cassazione.*

Nelle monarchie assolute il principe stimandosi superiore alle leggi, queste non hanno efficacia che a seconda del suo beneplacito, ed i diritti dei sudditi sono precarii ed incerti. Ma al disopra delle istituzioni umane stanno i dettami di quell'eterna giustizia, davanti alla quale s'inchina ogni uomo nel cui petto non siansi fatalmente sviluppati i semi di una deplorabile corruzione. A questa eterna giustizia resero omaggio più costante, forse che in nessun altro paese retto dalla volontà di un solo, i principi della Casa di Savoia, mantenendo nel loro governo le norme di quella saviezza per cui essi acquistarono anche presso altre civili nazioni, nome di pii e di giusti.

Gli imperatori romani aveano già dichiarato che sarebbero da tenersi per nulle ed inefficaci tutte le sentenze pronunziate contro le loro costituzioni. In questi casi si ricorreva al Prefetto del Pretorio, cui era data l'autorità necessaria per riformare simili giudicati.

La stessa disposizione fu riprodotta nelle Regie Costituzioni promulgate negli antichi Stati di terraferma. Si dichiarò che la nullità delle sentenze pronunziate contro le costituzioni, poteva proporsi in qualunque modo e per lo spazio di trenta



(77-A)

anni. Si dichiarò che prima del trentennio siffatte sentenze non passerebbero in giudicato, e si ordinò a quei giudici stessi che l'avrebbero pronunciate, di riformarle a loro spese.

Queste sanzioni attribuivano alle parti le più ampie facoltà per liberarsi dai vincoli di una ingiusta sentenza, qualunque fosse il grado di giurisdizione in cui si fosse proferita.

La sentenza contraria alle Costituzioni, non potendo mai passare in giudicato, la sua nullità poteva essere proposta in modo di semplice eccezione, qualunque fosse il giudice davanti al quale ne venisse chiesta l'esecuzione.

La nullità potendo essere proposta in qualunque modo, oltre l'appello cui andavano soggette le sentenze dei giudici inferiori, essa poteva anche venir discussa in un giudizio di revisione od in quelli che si aprivano per mezzo di patenti di restituzione in intero, la cui cognizione si commetteva od alla stessa Corte che aveva proferita la denunciata sentenza, od a qualche altra Corte di pari grado, oppure ad una delegazione appositamente creata. Simili cognizioni furono anche talvolta avocate al Consiglio di Stato, il quale in questi casi sedeva a forma di tribunale supremo.

Ma appunto questa troppa ampiezza e molteplicità dei modi coi quali si poteva provvedere, faceva sentire la necessità di una Corte suprema e permanente cui fossero affidate queste alte incumbenze, con un limite di tempo, onde non lasciare troppo lungamente nell'incerto l'esito definitivo delle controversie giuridiche.

Nel regolamento del ducato di Genova, promulgato nel 1815, si riprodusse la disposizione delle Regie Costituzioni qui sopra citate.

Nell'Isola di Sardegna fu sempre in vigore il diritto romano sino alla promulgazione del Codice di Carlo Felice che ebbe luogo nell'anno 1827. Nel proemio di questo Codice si prescrive che le leggi in esso contenute abbiano da osservarsi inviolabilmente da qualunque suddito senza che possa da alcuno in qualsivoglia modo allegarsi uso o consuetudine in contrario; si vieta ai magistrati di estendere o restringere, per via di interpretazione, l'applicazione di quelle leggi; si vogliono esse eseguite letteralmente, riservando al principe solo la facoltà di dichiarare e sciogliere i dubbi che talvolta potessero insorgere nell'intelligenza loro.

L'organizzazione giudiziale per la Sardegna, conservata col Codice Carlo Felice, tal quale era stata stabilita nel regime degli spagnuoli, aveva portata in Torino la creazione di un Consiglio che era qualificato di supremo e di sacro, e sedeva nel palazzo del Re, a nome del quale esso pronunciava le sue sentenze.

Sedeva in Cagliari la reale udienza, tribunale d'appello generale dell'Isola. Contro le sentenze ch'essa proferiva era concesso il giudizio di supplicazione. La supplicazione, ad arbitrio del supplicante, poteva introdursi davanti le classi unite della stessa udienza o davanti il Consiglio supremo di Torino;

doveva interpersi entro giorni 10 da quello in cui fosse stata consegnata alla parte la copia della sentenza. In questa forma dovevasi proporre la nullità delle sentenze pronunciate dalla reale udienza o contro le leggi regie, o contro le leggi romane, le quali erano espressamente mantenute in vigore in tutte le parti che non erano contrarie al Codice Carlo Felice. Per le sentenze pronunciate prima della pubblicazione di quel Codice, le quali potessero ancora impugnarsi per nullità, l'azione a tale riguardo era prescritta ove non si fossero proposte nel termine di mesi 6 dal giorno di quella pubblicazione (Codice Carlo Felice, art. 1448). Contro le sentenze date in grado supremo è non suscettibili di ulteriore supplicazione, era ancora riservato il ricorso al Re (Codice Carlo Felice, articoli 1049, e 1445).

Coll'Editto del 27 luglio 1858 si recavano alcune modificazioni nei giudizi di supplicazione, riservato di nuovo il ricorso al Re (art. 145).

Nell'Editto organico del 50 ottobre 1847, costitutivo del magistrato di Cassazione, la cui giurisdizione, nel primitivo concetto degli estensori dell'editto, doveva essere limitata alle provincie di Terraferma, non si fa cenno della Sardegna. Ma con altro editto dello stesso giorno, sopprimendosi il consiglio supremo di Sardegna, si attribuirono provvisoriamente al Magistrato di cassazione le cause di supplicazione dalle sentenze della Reale Udienza nei casi previsti dall'Editto del 27 luglio 1858.

Con la legge del 28 aprile 1848, la cognizione delle cause di supplicazione fu conferita esclusivamente alle due classi civili del Magistrato d'appello di Cagliari.

Regolarizzato in questa guisa il procedimento da tenersi per le cause di supplicazione negli affari di Sardegna, restava a vedersi quale esser dovesse la sorte degli analoghi giudizi non espressamente contemplati in nessuna delle recenti leggi per ciò che concerne le nullità che fossero ancora proponibili contro le antiche sentenze.

La Commissione crede che il signor guardasigilli si è attenuto al sistema più giusto e più conveniente nell'articolo che egli formò su questo soggetto.

Solo parve alla Commissione essere di eguale giustizia e convenienza il porre un prossimo termine oltre il quale debba cessare ogni incertezza a favore di coloro che posseggono beni in virtù di sentenze la cui validità poteva essere contrastata.

Nei tempi andati, lo spazio del trentennio poteva essere necessario per lasciare che cessassero da sé quegli ostacoli eccezionali che talvolta si oppongono irresistibilmente all'esercizio della vera giustizia. Ma sotto il governo costituzionale e con una Magistratura inamovibile, quelle circostanze non sembrano doversi mai riprodurre. Ella vi propone conseguentemente di stabilire contro le azioni di nullità di cui si tratta, quella stessa prescrizione di 6 mesi che era stata introdotta

(77-A)

nell'isola di Sardegna col surriferito art. 1448 del Codice di Carlo Felice.

Nel rimanente, la Commissione aderisce appieno alla proposta del Ministero, la quale le parve la più conveniente per risolvere il dubbio che era sorto intorno al procedimento da tenersi in queste materie, le quali non potranno agitarsi che in pochi casi, potendosi presumere che nella maggior parte delle cause le nullità saranno state a quest'ora coperte dalla esecuzione volontaria.

**RICCARDO SINEO** *Relatore*

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Vi sarà nella Corte di Cassazione una Commissione permanente pel previo esame dei ricorsi in materia civile.

Tale Commissione, la quale sarà chiamata *Commissione dei ricorsi*, verrà composta di cinque membri, tre dei quali saranno presi da una classe, e due dall'altra.

La composizione della medesima si farà con Decreto Reale, la prima volta subito dopo la pubblicazione della presente legge, e per gli anni successivi nell'occasione della formazione delle classi della Corte. Lo stesso Decreto designerà quello fra i cinque membri che ne avrà la presidenza.

In caso di malattia o di altro legittimo impedimento di alcuno dei detti membri, il primo Presidente della Corte vi supplirà colla designazione di consiglieri scelti nelle classi.

Art. 2.

I membri componenti la suddetta Commissione non saranno dispensati d'intervenire alle sedute delle classi della Corte alle quali apparterranno; epperò la Commissione dovrà, sulla convocazione del suo presidente, riunirsi ogniqualvolta il bisogno del servizio lo richiederà, nelle ore nelle quali non segga alcuna classe della Corte.

Art. 3.

Nessun ricorso per ottenere la cassazione di qualche sentenza in materia civile, eccettuati soltanto quelli del pubblico Ministero per la cassazione nel puro interesse della legge, sarà ammesso alla discussione contraddittoria avanti la Corte, se non per deliberazione della suddetta Commissione.

Art. 4.

A tal effetto i ricorsi menzionati nell'articolo precedente, che si presenteranno alla Corte, dovranno nelle 24 ore essere dal Segretario comunicati al Presidente della stessa Commissione, il quale deputerà tosto uno dei membri della medesima per farne la relazione.

Le relazioni si faranno nell'ordine prescritto dall'art. 13 del Regolamento annesso all'Editto del 30 ottobre 1847, e si queste, che le deliberazioni della Commissione seguiranno in Camera di Consiglio senza pubblica discussione.

Art. 5.

La Commissione dovrà non ammettere i ridetti ricorsi alla discussione contraddittoria non solo nei casi specificati dall'art. 13 del suddetto Regolamento, ma ben anche quando all'unanimità od alla maggioranza di quattro voti riconosca la domanda mal fondata.

*Il primo di questi progetti è rimandato alla  
sezione prossima.*

PROGETTI DELLA COMMISSIONE

21

PRIMO PROGETTO

*Modificazioni della legge organica della Corte di Cassazione e delle forme di procedimento presso quella Corte.*

Art. 1.

La classe civile della Corte di Cassazione è composta di 11 consiglieri, oltre il primo presidente.

Art. 2.

Per le deliberazioni della classe civile è richiesto il numero almeno di 9 giudici.

Art. 3.

L'avvocato generale presso la Corte di Cassazione avrà sei sostituiti.

Art. 4.

Entro giorni 30 da quello della consegna ordinata coll'articolo 11 del regolamento sulla procedura annesso all'Editto organico del 30 ottobre 1847, copia del ricorso e dell'unito elenco dei documenti sarà notificata, a diligenza del ricorrente, alla persona od al domicilio della parte contraria, nella forma prescritta dal Codice di procedura civile per la notificazione delle sentenze.

Art. 5.

Il ricorrente che avrà ommesso di far eseguire la notificazione nel modo e nel termine stabiliti dal precedente articolo, decadrà senz'altro dalla domanda, salvo il suo regresso contro chi di ragione.

Art. 6.

Il controricorso contemplato nell'art. 23 del regolamento sulla procedura annesso all'Editto organico del 30 ottobre 1847 dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato al se-

## Art. 6.

Per le deliberazioni della Commissione non sono necessarie le conclusioni del pubblico Ministero.

È nel resto applicabile il disposto dell'art. 16 del ridetto Regolamento, dell'alinea dell'art. 4.<sup>o</sup> e dell'art. 5.<sup>o</sup> della legge 31 marzo 1854.

## Art. 7.

Dal giorno in cui è notificata l'ordinanza della Commissione portante ammissione del ricorso alla discussione contraddittoria, l'esecuzione della sentenza impugnata rimane sospesa sino a che la Corte abbia definitivamente provveduto sulla domanda di cassazione.

## Art. 8.

Dopo che nelle discussioni contraddittorie il Ministero pubblico avrà pronunciato le sue conclusioni, le parti non potranno più replicare, ed avranno solo facoltà di rimettere immediatamente alla Corte, per mezzo del Segretario, qualche nota.

## Art. 9.

Per le notificazioni di qualunque sorta occorrenti nella procedura stabilita pei giudizi civili di cassazione, saranno osservate le forme tutte prescritte dagli analoghi articoli del Codice di Procedura civile, ai quali dovrà anche essere uniformata l'applicazione degli art. 19, 20, 21 del suddetto Regolamento.

## Art. 10.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili eziandio ai ricorsi già presentati alla Corte, ma sui quali non sia ancora emanata l'ordinanza menzionata negli art. 14, 15, 16 e 17 del ridetto Regolamento.

## Art. 11.

Gli avvocati presso la Corte di Cassazione saranno ammessi d'ora innanzi con declaratoria della medesima Corte.

Potranno chiedere la loro ammissione tutti quelli che all'epoca della loro domanda eserciteranno il patrocinio dinanzi le Corti d'Appello dappoi il termine di dieci anni, o che avranno, durante lo stesso termine, esercitate funzioni di magistratura, purchè gli uni e gli altri dimorino in Torino.

## Art. 12.

Anche gli avvocati e funzionari suddetti che dimorano nelle provincie potranno richiedere la loro ammissione al patrocinio davanti la Corte di Cassazione, quando abbiano i requisiti richiesti dall'articolo precedente, ma i ricorsi e controricorsi da essi firmati non saranno ricevuti, se nei medesimi non sarà eletto eziandio un avvocato dimorante in Torino, al quale basterà che sieno fatte le notificazioni che debbonsi, a termine di legge, fare al difensore.

gretario entro giorni 40 da quello della notificazione del ricorso.

Se saranno più interessati, il suddetto termine di giorni 40 incomincerà a decorrere dal giorno dell'ultima notificazione.

## Art. 7.

Se nel termine stabilito coll'articolo precedente non si sarà presentato controricorso, il segretario si uniformerà a ciò che è prescritto coll'art. 8 della legge del 31 marzo 1854.

## Art. 8.

Le disposizioni della presente legge sono applicabili eziandio ai ricorsi già presentati alla Corte, ma sui quali non sia ancora emanata l'ordinanza menzionata negli articoli 14, 15, 16 e 17 del ridetto regolamento.

Per questi ricorsi il termine dei giorni 50 di cui nell'art. 4, decorrerà dal giorno della promulgazione della presente legge.

## Art. 9.

Sono abrogate le disposizioni dell'Editto e regolamento del 30 ottobre 1847, e della legge del 31 marzo 1854 che possano essere contrarie alla presente legge.

~~SECONDO PROGETTO~~*Ammissione degli avvocati alla Corte di Cassazione.*

## Art. 1.

Gli avvocati presso la Corte di Cassazione saranno ammessi d'ora innanzi con declaratoria della medesima Corte.

Potranno chiedere la loro ammissione tutti quelli che all'epoca della loro domanda eserciteranno il patrocinio dinanzi le Corti d'Appello dappoi il termine di dieci anni, o che avranno, durante lo stesso termine, esercitate funzioni di magistratura, purchè gli uni e gli altri dimorino in Torino.

## Art. 2.

Anche gli avvocati e funzionari suddetti che dimorano nelle provincie potranno richiedere la loro ammissione al patrocinio davanti la Corte di Cassazione, quando abbiano i requisiti richiesti dall'articolo precedente; ma i ricorsi e controricorsi da essi firmati non saranno ricevuti, se nei medesimi non sarà eletto eziandio un avvocato dimorante in Torino, al quale basterà che sieno fatte le notificazioni che debbonsi, a termine di legge, fare al difensore.

~~TERZO PROGETTO~~

*Del termine e del modo di procedere per le cause di nullità delle sentenze anteriori all'attuazione della legge organica della Corte di Cassazione.*

## Art. 15.

Spetta alla Corte di Cassazione il conoscere delle azioni di nullità che fossero ancora proponibili a termini del § 2 e 3 del tit. 23, lib. 3 delle RR. Costituzioni, e del tit. 40 del Regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, uniformandosi però al disposto dall'art. 19 del precitato Editto del 50 ottobre 1847, e dall'art. 1.° della legge del 31 marzo 1854.

## Art. 14.

Sono abrogate le disposizioni dell'Editto e Regolamento del 50 ottobre 1847, e della legge del 31 marzo 1854 che possano essere contrarie alla presente legge.

## Art. 1.

Spetta alla Corte di Cassazione di conoscere delle azioni di nullità che fossero ancora proponibili a termini dei §§ 2 e 3 del tit. 23, lib. 3 delle RR. Costituzioni, e del tit. 40 del regolamento del 13 maggio 1815 per le materie civili e criminali nel ducato di Genova, uniformandosi però al disposto dall'art. 19 del precitato Editto del 50 ottobre 1847, e dall'art. 1 della legge del 31 marzo 1854.

## Art. 2.

Le azioni contemplate nell'articolo precedente ~~faranno prescrite ove non si proponano entro mesi 6 dal giorno della pubblicazione della presente legge.~~

*non faranno proponibili dopo un anno dal giorno della promulgazione della presente legge.*

*Approvati nella seduta del 28. Maggio 1856*